

NOTIZIARIO ASPI



Giugno 2005

Sommaro

NORME

Delibere e circolari del comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Chi consulta il nostro sito www.associazioneeaspi.it avrà certo apprezzato la sua utilità e la ricchezza di informazioni specifiche per il settore gestione rifiuti. Nella sezione per l'Albo Gestori rifiuti, riportiamo le circolari e le delibere del Comitato Nazionale per informarVi tempestivamente sull'evoluzione delle norme che Vi riguardano.

- Con circolare 4602/ALBO/SEGR. PRES. il Comitato Nazionale dell'Albo imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti ha pubblicato il sito dell'Albo Nazionale www.albogestoririfiuti.it, che è fruibile gratuitamente. Per quanto da noi rilevato, i dati relativi alle Imprese iscritte sono ancora in fase di caricamento da parte di molte delle sezioni regionali, per cui non appaiono completi ed aggiornati. Si raccomanda alle Imprese interessate di visionare la propria posizione, soprattutto in relazione alla partecipazione a gare di appalto, per accertarsi che l'Ente appaltante non abbia a valutare il partecipante alla gara sulla base di dati non aggiornati riportati sul sito dell'Albo.
- Con decreto 27 luglio 2004 il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha integrato l'allegato 1 - sub allegato 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1998, riguardante i rifiuti non pericolosi destinati al recupero di materia (categoria 2), con la tipologia: 13.18 bis = polveri di ossido di ferro fuori specifica (CER 010308).
- Con circolare 659/ALBO/seg O.E. del 9 aprile 2005, il Comitato Nazionale dell'Albo delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti ha precisato che i rifiuti, durante il trasporto (quindi i veicoli), invece che da copia autentica del provvedimento autorizzativo della sezione regionale dell'Albo, possono essere accompagnati da una copia dello stesso provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per quanto stabilito dall'articolo 19 - comma 1 del medesimo D.P.R. (copia autocertificata conforme all'originale).

E' IL CASO DI RICORDARE E SOTTOLINEARE CHE COPIA AUTENTICA (AUTENTICATA) O COPIA AUTOCERTIFICATA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO (AGGIORNATO ED IN VIGORE) DELL'ALBO IMPRESE GESTIONE RIFIUTI DEVE SEMPRE ESSERE SUL VEICOLO ED ACCOMPAGNARE IL TRASPORTO DEI RIFIUTI.

- Con circolare 661 /ALBO/ seg. O.E. del 19 aprile 2005, il Comitato Nazionale dell'Albo delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti ha precisato che nel caso di richiesta alle sezioni regionali di autorizzazione all'utilizzo dei CER che terminano con le cifre 99 (rifiuti non specificati altrimenti), nella documentazione a corredo delle istanze dovranno essere descritte le tipologie di rifiuti, non altrimenti specificati, che l'impresa gestisce o intende gestire.

Ci permettiamo di suggerire che la descrizione contenga: luogo in cui si è prodotto il rifiuto, processo o azione specifica che ha prodotto il rifiuto, natura fisica del rifiuto, denominazione specifica del rifiuto dove possibile ed a condizione che non riprenda a denominazioni già comprese nei CER specifici, pericolosità o meno del rifiuto, altre utili indicazioni.

Il decreto e Le circolari di cui sopra possono essere scaricate dal sito www.associazioneeaspi.it